



COMUNE DI CASTELNUOVO
BERARDENGA
PROVINCIA DI SIENA

ORIGINALE

Deliberazione n° 5

in data 05/03/2019

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza Ordinaria di Seconda convocazione-seduta Pubblica

Oggetto: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO DI IMPOSTA 2019 E SERVIZI INDIVISIBILI.

L'anno duemiladiciannove addì cinque del mese di Marzo alle ore 17:00 nella Sede Comunale si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Ordinaria-**Pubblica** e in prima convocazione.

A seguito di appello iniziale, i Consiglieri presenti e assenti risultano dal seguente prospetto:

		Presenti	Assenti
1	NEPI FABRIZIO	X	
2	GIANNETTONI FILIPPO	X	
3	FREGOLI TIZIANA	X	
4	FRANCINI CESARE	X	
5	SEMBOLONI LUCA	X	
6	PANTANI SILVIA		X
7	BUTI ANDREA	X	
8	VANNONI PAOLO	X	
9	SANTINI MARIS	X	
10	ROMBOLI RUGGERO	X	
11	TREVISIOL GABBRIELLI PATRIZIA		X
12	BERTOLINO CLAUDIA		X
13	ROSSO LORENZO		X
		9	4

Sono presenti gli Assessori esterni: Alessandro Maggi, Letizia Pacenti, Annalisa Giovani.

Partecipa il Segretario Comunale, Roberto Gamberucci che cura la redazione del presente verbale.

Presiede il Sig. Filippo Giannettoni Presidente del Consiglio Comunale, il quale, riconosciuto sufficiente il numero degli intervenuti per la validità della deliberazione, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti descritti nell'ordine del giorno.

OGGETTO: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO DI IMPOSTA 2019 E SERVIZI INDIVISIBILI.

Alle ore 18.15 entra in aula il Consigliere Silvia Pantani. Consiglieri presenti n. 10

I punti 5, 6,8 verranno trattati congiuntamente. La votazione dei singoli punti seguirà l'ordine del giorno

Presenta la proposta l'Assessore Letizia Pacenti. In questi anni il comparto dei comuni è quello che a contribuito in misura maggiore al risanamento dei conti pubblici. Dal 2010 la spesa corrente dei Comuni si è ridotta del 7%. Il debito ha un trend decrescente soprattutto grazie al Patto di Stabilità interno che è stato poi eliminato consentendo ai Comuni di spendere avanzo di amministrazione che prima poteva essere utilizzato quasi esclusivamente per contrarre mutui. In questi anni vi è stata anche una contrazione sulle assunzioni nei Comuni. La nuova legge di bilancio quest'anno è arrivata tardi e non è positiva per i Comuni. Ci sono stati i primi tagli diretti per i Comuni sui minori introiti di IMU e TASI. Di positivo vi è che per la prima volta è stata ripristinata la facoltà di manovra tributaria da parte dei Comuni ed il Comune di Castelnuovo Berardenga non ha potuto ampliare la facoltà di innalzare i redditi ai fini della esenzione sulle aliquote delle addizionali IRPEF come invece era stato ipotizzato anche sulla base di accordi con le organizzazioni sindacali territoriali. Vi è stata l'abolizione senza compensazione dei debiti esattoriali per il periodo di imposta 2000-2010 di importo fino a 1.000 €. Questo avrà un impatto fortissimo sugli equilibri di bilancio di molti Comuni. L'Agenzia delle Entrate, interpellata dal nostro Comune in merito, ha comunicato che farà sapere l'impatto sul bilancio di questo condono. Anche le tariffe sui servizi a domanda individuale non vengono toccate sebbene le coperture siano minime (sulle mense scolastiche ad es. la copertura è circa del 46%, sul trasporto scolastico la copertura è appena del 13,31%). La TASI viene riscossa solo sulle seconde case con un gettito pari a 300.000 € annui. L'incasso per l'IMU è pari a 2.670.000 € annui. Sul gettito della TARI è stata inserita, in attesa del PEF, la cifra dello scorso anno pari a 1.550.000 €. Le cifre riscosse sono automaticamente girate al gestore. Sull'imposta di soggiorno sono stati incassati nel 2018 ben 297.259, 50 € superiore di oltre ventimila euro rispetto all'anno precedente. La Tassa viene utilizzata per il finanziamento dello sviluppo del territorio, parte della manutenzione delle strade a valenza turistica, oltre ad eventi sul territorio calendarizzati. Vi è stato un calo sulla legge n. 10/77 di circa settantamila euro (alla fine del 2018 si è registrato un incasso improvviso che innalzato l'accertato del 2018). Per quanto riguarda il FCDE con l'attuale legge di bilancio vi è l'obbligo di accantonamento dell' 85% delle entrate su tale Fondo. Quest'anno sono stati accantonati circa 645.000 €. Nel momento in cui si realizzano i crediti il Fondo si libera per la corrispondente parte delle somme incassate e tali somme liberate possono essere spese liberamente. Nel momento in cui l'Ente ha potuto cominciare a riutilizzare l'avanzo di amministrazione unitamente alle risorse a legge 10/77 l'Ente ha fatto ricorso all'indebitamento solo per i lavori sulla Piazza di Vagliagli e per la sistemazione di alcune strade per circa 200.000 €. Il debito medio pro capite è sceso nel corso degli anni scendendo dai 227 euro del 2017 ai 183 euro del 2018 fino ad arrivare ai 161 euro previsto nel 2019 (il rapporto fra interessi passivi ed entrate correnti è 0,62% nel 2019, ben al di sotto della percentuale del 10%). mutui sono stati ridotti nel corso di questo mandato del 35%. Alla fine del 2019 verrà ad estinguersi il mutuo più importante relativo alla realizzazione della RSA. Quest'anno è stato inserito a bilancio un mutuo di 430.000 € per l'efficientamento energetico della scuola media. Sono già stati incassati all'inizio dell'anno gli introiti per la vendita degli scuolabus a Tiemme S.p.a. (68.000 €) e della Parafarmacia (86.000 €). L'Assessore Pacenti conclude il proprio intervento dicendo che ci sono le condizioni per consentire alla nuova Amministrazione di programmare con serenità e finire gli ultimi lavori con un bilancio in salute.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014), che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visto che l'Amministrazione Comunale di Castelnuovo Berardenga ha deciso di approvare separati regolamenti per le suddette componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo coacervo di tributi comunali;

Visti i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TASI;

Visto l'art. 52 del D. Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Visto che il comma 683 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 ha previsto che il Consiglio Comunale approvi, entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote TASI, che possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

Richiamato il comma 676 che, in merito alla TASI, testualmente recita: "L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento";

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388 del 23.12.2000, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448 del 28/12/2001, nonché l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296 del 27.12.2006 (Finanziaria 2007), a norma dei quali il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'art. 172, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 267/2000 il quale stabilisce che al bilancio di previsione sono allegare, fra le altre, le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

Richiamati i Decreti del Ministero dell'Interno del 7.12.2018 e del 25.01.2019 con cui il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è stato differito rispettivamente al 28 febbraio 2019 ed al 31 marzo 2019;

Visto l'art. 1, comma 28, della legge di stabilità 2016 (legge 208/2015) come modificata dalla legge 11 dicembre 2016 n. 232 (legge di bilancio 2017) ed integrato da ultimo dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) che in ordine alla maggiorazione TASI di cui al citato comma 677 della legge di stabilità 2014 (legge 147/2013), recita:

«28. Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015. Per l'anno 2017, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per l'anno 2016. Per l'anno 2018, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni

2016 e 2017. Per l'anno 2019 i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa aliquota confermata per gli anni 2016, 2017 e 2018»;

Ritenuto di dare applicazione a quanto indicato al succitato comma, confermando anche per l'anno 2019 l'applicazione della maggiorazione TASI prevista per gli anni 2016, 2017 e 2018;

Visti i commi 671 e 681 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, come modificati dal D.L. 16/2014 convertito in modificazioni dalla Legge n. 68/2014, che nell'ambito della disciplina della IUC individuano i soggetti passivi TASI nel possessore dell'unità immobiliare o nell'occupante, qualora il soggetto sia diverso dal titolare del diritto reale e prevedono che, in tal caso, l'occupante versi il tributo in una misura compresa tra il 10% ed il 30% stabilita dal comune nel regolamento, con obbligo di versamento della restante parte a carico del titolare del diritto reale sull'immobile;

Considerato che con la Legge di Stabilità 2016 (Legge n. 208 del 28/12/2015) si esentava dal pagamento della TA.SI. e dell'IMU, i possessori dell'abitazione principale e relative pertinenze, ad eccezione delle abitazioni principali comprese nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze;

Preso atto che, in virtù di quanto previsto dal comma 669 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, come modificato dal D.L. 16/2014 convertito in modificazioni dalla Legge n. 68/2014, la TASI non si applica ai terreni agricoli;

Richiamata la deliberazione n. 19 del 28/02/2018 con la quale il Consiglio comunale aveva approvato le aliquote del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2018 confermando per lo stesso anno di imposta, una maggiorazione pari allo 0,45 per mille da applicarsi alla categoria di immobili "Altri Immobili";

Valutata l'opportunità di confermare aliquote e detrazioni stabilite per l'anno 2018 anche per l'anno 2019, e quindi:

- abitazione principale di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9: 2,00 per mille;
- fabbricati rurali ad uso strumentale: 1,0 per mille;
- altri immobili: 0,45 per mille;
- detrazione pari a € 50,00 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni alla data del 01/01/2018, coabitante con la stessa famiglia, quest'ultima residente e dimorante nel territorio comunale, ed a carico della famiglia stessa ai fini fiscali;
- nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da persona diversa dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare stessa, a norma dell'art. 1, comma 681 della Legge n. 147/2013:
 - a) la quota a carico dell'occupante nella misura del 20% dell'imposta complessivamente dovuta;
 - b) la quota a carico del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare nella misura dell' 80% dell'imposta complessivamente dovuta;

Richiamato quanto disposto dall'art. 3 del Regolamento per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) approvato con deliberazione consiliare n. 27 del 30/04/2014 e attualmente in vigore;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, a decorrere dall'anno 2012 tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 446/1997 e, comunque, entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

Visto il D.Lgs. 14.03.2011, n. 23 "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale";

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, il quale assegna ai Comuni la potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie;

Vista la Legge 27 luglio 2000, n. 212 "Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente";

Visto l'art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisiti i pareri sotto il profilo tecnico e contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Procedutosi alla votazione per alzata di mano:

Presenti: 10

Votanti:10

Favorevoli:9

Contrari: 1 (ROMBOLI)

Astenuti: 0

DELIBERA

1. Di confermare per l'anno 2019 le seguenti aliquote TASI:

- abitazione principale di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9: 2,00 per mille;
- fabbricati rurali ad uso strumentale: 1,0 per mille;
- altri immobili: 0,45 per mille;

2. di confermare una detrazione pari a € 50,00 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni alla data del 01/01/2019, coabitante con la stessa famiglia, quest'ultima residente e dimorante nel territorio comunale, ed a carico della famiglia stessa ai fini fiscali;

3. di confermare, in ragione di quanto stabilito dalla art. 1, comma 1133 lett. b), della Legge n. 145 del 30/12/2018 (c.d. Legge di Bilancio 2019), anche per il 2019 la maggiorazione pari allo 0,45 per mille da applicarsi alla categoria di immobili "Altri Immobili";

4. di confermare che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da persona diversa dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare stessa, a norma dell'articolo 1 comma 681 della Legge n. 147 del 27/12/2013:

a) la quota a carico dell'occupante nella misura del 20% dell'imposta complessivamente dovuta;

b) la quota a carico del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare nella misura dell'80% dell'imposta complessivamente dovuta;

5. di individuare, per l'esercizio 2019, i seguenti servizi alla cui copertura la TASI è diretta ai sensi dell'art. 1 comma 682 della Legge n. 147 del 27/12/2013:

Importo finanziato con TASI	Indicazione analitica
€ 145.000,00	Servizio pubblica illuminazione: missione 1 – programma 1
€ 80.000,00	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale: missione 9 – programma 2
€ 75.000,00	Viabilità e infrastrutture stradali: missione 10 – programma 5
€ 300.000,00	TOTALE

6. di prendere atto che, in virtù di quanto previsto dal comma 669 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, come modificato dal D.L. 16/2014, la TASI non si applica ai terreni agricoli;

7. di provvedere ad inviare al Ministero dell'Economia e delle Finanze copia del presente atto ai sensi di quanto previsto dall'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 2.12.2011, n. 214;

8. di dichiarare, a mente dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l'immediata eseguibilità del presente deliberato stante l'urgenza e necessità di provvedere in merito.

(Successivamente, il Presidente procede a sottoporre a votazione l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/00.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con successiva e distinta votazione per alzata di mano:

Presenti: 10

Votanti:10

Favorevoli:9

Contrari: 1 (ROMBOLI)

Astenuti: 0

D E L I B E R A

Dichiararsi, a mente dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l'immediata eseguibilità del presente deliberato stante l'urgenza e necessità di provvedere in merito.)

Approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Filippo Giannettoni

IL SEGRETARIO COMUNALE
Roberto Gamberucci

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce originale dell'Atto; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è disponibile sul sito internet del Comune di Castelnuovo Berardenga per il periodo della pubblicazione.